



Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. Aggiornamenti sull'entrata in vigore ed effetti sull'attività di revisione correnti e futuri.

Vicenza, 15 novembre 2021

Relatore: Chiara Campagnolo

Presidente: Roberto Montemezzo

Componenti: Sebastiano Giacomo Apolloni, Luca Balasso, Stefano Bianchi, Marco Boni, Chiara Campagnolo, Filippo Fabris, Ezio Framarin, Maurizio Gianello, Manuela Grattoni, Silvia Manea, Fabio Panozzo, Alessandro Pegoraro, Carlo Pergolari, Sergio Zamberlan, Federico Zanconato, Giuseppe Zucchini.

Il presente materiale è di titolarità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza ed è protetto dal Diritto d'Autore e/o dalle altre leggi applicabili. Esso può essere utilizzato **esclusivamente per finalità personale o di Studio.** E' vietato ogni utilizzo che abbia finalità commerciale o promozionale

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA
2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE
3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
 - a. DEFINIZIONI
 - b. I SOGGETTI COINVOLTI
4. LE PROCEDURE DI ALLERTA
 - a. DEFINIZIONE
 - b. GLI INDICATORI DI CRISI
 - c. GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
 - a. DEFINIZIONE – CENNI
 - b. IL RUOLO DELL'ESPERTO – CENNI
 - c. IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
 - a. I RIFERIMENTI NORMATIVI
 - b. LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI INCARICHI IN CORSO - CENNI
7. CONCLUSIONI

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Riferimenti normativi:

- **Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.202 del 24 agosto 2021) recante «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».
- **Legge 21 ottobre 2021, n.147** di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- n. 254 del 23 ottobre 2021).

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA – D.L. 24 AGOSTO 2021, N. 118

Capo I

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale

- Art.1: Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa (con alcune eccezioni); differimento del termine di entrata in vigore del Titolo II della Parte Prima del Codice della Crisi riferito alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
- Art.1-bis: Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.
- Artt. 2-19: Introduzione dell'istituto della Composizione Negoziata della Crisi.
- Art. 20: Modifiche alla legge fallimentare (anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della Crisi).
- Artt. 21, 22, 23: Introduzione di alcune disposizioni transitorie finalizzate a rispondere alla crisi economica derivante dall'emergenza socio sanitaria Covid19.

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA – D.L. 24 AGOSTO 2021, N. 118

Capo II Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

- Art.24: Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria.
- Art.25: Semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
- Art.26: introduzione di una disciplina derogatoria per il 2021 in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia
- Art. 26-bis: Disciplina una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari.

1. GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA – D.L. 24 AGOSTO 2021, N. 118

Capo III Disposizioni transitorie e finanziarie

- Art.27: Disposizioni transitorie.
- Art.28 e art 28 bis: Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia.
- Art.29: Entrata in vigore.

2. ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.1, D.L. 24 agosto 2021, n.118

- Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa (con alcune eccezioni);
- Differimento del termine di entrata in vigore del Titolo II della Parte Prima del Codice della Crisi riferito alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Art.1-bis, D.L. 24 agosto 2021, n.118

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

Artt. 2 e 27, D.L. 24 agosto 2021, n.118

La composizione negoziata della crisi.

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.1, D.L. 24 agosto 2021, n.118 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

«All'articolo 389 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;

a)Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.»»

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.1, D.L. 24 agosto 2021, n.118

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa



Art. 389 comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 2020 (Codice della crisi d'impresa)

Il Codice della crisi d'impresa entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.

Art. 389, comma 1-bis. D.Lgs. 14 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa)

Quanto disposto con riferimento alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entra in vigore il 31 dicembre 2023.

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

La ratio del rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi

- Le difficoltà in cui le imprese sono venute a trovarsi a causa dell'emergenza sanitaria;
- l'esaurirsi dell'effetto di contenimento prodotto dalle misure di sostegno e dai ristori varati nella fase pandemica ormai prossimi a cessare



Si rende necessaria una revisione delle previsione del Codice della Crisi con lo scopo di:

- **Sostenere efficacemente con delle soluzioni praticabili** le micro, le piccole e le medie imprese per prevenire la crisi o raggiungere il risanamento aziendale;
- **assicurare una gradualità** nella gestione della crisi;
- **evitare** che si creino **dubbi interpretativi** in questa situazione dove è richiesta stabilità normativa.

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.1-bis, D.L. 24 agosto 2021, n.118

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative

«All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole «dei bilanci relativi all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti «dei bilanci relativi all'esercizio 2022».»

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.1-bis, D.L. 24 agosto 2021, n.118

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative



Posticipato (ulteriormente) l'obbligo delle Srl e delle società cooperative di effettuare la prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, **alla data di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022.**

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Art.2, D.L. 24 agosto 2021, n.118

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

«1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.»

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

Attenzione:

Il D.L. 24 agosto 2021, n.118 non modifica quanto disposto dall'art. 389, comma 2 del Codice della crisi d'impresa.



Quanto disposto dall'art. 375 del Codice della crisi d'impresa con riferimento agli «**Assetti organizzativi dell'impresa**» è **in vigore dal 16 marzo 2019**.

2. GLI ASPETTI RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

LA NUOVA TIMETABLE Entrata in vigore	
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	16 maggio 2022
Procedure di allerta	31 dicembre 2023
Nomina organo di controllo in srl e società cooperative	Approvazione bilanci 2022
Composizione negoziata della crisi	15 novembre 2021
Assetti organizzativi d'impresa	16 marzo 2019

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il Codice della crisi d'impresa all'art. 375 ha modificato la rubrica dell'articolo 2086 del codice civile ("Gestione dell'impresa") e, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

*«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento **per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**».*

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

La concreta attuazione dell'assetto è un **atto gestionale** e pertanto di competenza esclusiva degli amministratori. (artt. 2380-bis e 2475 del Codice Civile).

L'art. 2086 del Codice Civile così come riformulato dal Codice della Crisi d'Impresa (CCI) delinea due componenti essenziali degli assetti e quindi della corretta gestione aziendale:

- la **rilevazione tempestiva** della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- **L'adozione degli strumenti** idonei per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Il Codice della crisi di impresa interviene sulla **corporate governance** aziendale. E' resa evidente la connessione tra assetto organizzativo e gestione dei rischi.



Obbligo di istituire **assetti adeguati** per una **corretta gestione del rischio di impresa con conseguente tutela dell'affidamento degli stakeholders.**

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

La definizione di crisi

(art.2, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

«Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle operazioni pianificate.»

La definizione di insolvenza

(art.2, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

« Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

La definizione di continuità aziendale

OIC 11

«La capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio».

ISA Italia 570

Presupposto della continuità aziendale: si assume che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI



Cosa si intende per assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato



Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.
(Cndcec, 18 dicembre 2020)

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Assetto organizzativo

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.5 del 18 dicembre 2020)

- (i) il sistema di funzionigramma e organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,
- (ii) il processo procedurale di controllo.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguatezza dell'assetto organizzativo

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.5 del 18 dicembre 2020)

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile:

- alle **dimensioni della società;**
- alla **natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale;**
- alla **rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale.**

Deve poter consentire, agli amministratori preposti, **una sollecita adozione delle misure più idonee alla rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale e alla sua composizione.**

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguatezza dell'assetto organizzativo – I criteri applicativi

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.5 del 18 dicembre 2020)

- **Organizzazione gerarchica;**
- Redazione di un **organigramma aziendale** con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- Esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'**amministratore delegato** nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguatezza dell'assetto organizzativo – I criteri applicativi

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.5 del 18 dicembre 2020)

- Sussistenza di **procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo**, nonché la **completezza**, la **tempestività**, l'**attendibilità** e l'**efficacia dei flussi informativi** anche con riferimento alle società controllate;
- Esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con **adeguata professionalità e competenza** a svolgere le funzioni assegnate;
- Presenza di **direttive e di procedure aziendali**, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Assetto amministrativo e contabile

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.7 del 18 dicembre 2020)

È l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Assetto amministrativo e contabile

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.7 del 18 dicembre 2020)

Gli **assetti amministrativi** sono riferibili ad una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle **procedure** e dei **processi** atti ad **assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali** e delle singole fasi.

Gli **assetti contabili** sono quella parte degli assetti amministrativi orientati a una **corretta traduzione contabile dei fatti di gestione**, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile

(CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, n.3.7 del 18 dicembre 2020)

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI



Cosa si intende per assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato



Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti.
(Cndcec, Aprile 2021)

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili

(CNDCEC, Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti, aprile 2021)

- a) un **modello di governo dell'impresa efficiente ed efficace** rispetto al modello d'impresa (*business model*) prescelto, alle strategie e politiche (*mission & vision*) adottate ed alla propensione al rischio (*risk appetite*) assunta;
- b) una **struttura organizzativa**, intesa quale insieme di procedure e regole adottate, risorse tecniche ed umane utilizzate, adeguata alla natura e dimensione dell'impresa;
- c) un **sistema informativo**, inteso quale insieme integrato di protocolli, procedure, reportistica, supporti tecnici necessari per una corretta, tempestiva ed efficace comunicazione finanziaria interna ed esterna;

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

DEFINIZIONI

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili

(CNDCEC, Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti, aprile 2021)

- d) un **sistema di pianificazione, controllo e monitoraggio** capace di supportare adeguatamente il modello di governance nei processi di creazione del valore economico e gestione dei rischi d'impresa in un'ottica proattiva *forward-looking*;
- e) un **sistema di controlli interni** comprensivo di procedure adeguate e formalizzate di allerta preventiva (*Early Warning System*) capaci di intercettare ogni anomalia rilevante (*trigger event*) per la tempestiva emersione di situazioni di squilibrio economico finanziario e patrimoniale.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI



3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI

Consiglio di Amministrazione **(Art. 2381, comma 3 del Codice Civile)**

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.
- Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI

Amministratore delegato (Art. 2381, comma 5 del Codice Civile)

Gli organi delegati

- curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia **adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**;
- **referiscono** al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, **sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione**;
- **referiscono sulle operazioni di maggior rilievo**, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI

Il Collegio Sindacale **(Art. 2403 del Codice Civile)**

Il collegio sindacale **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed **in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.**

Esercita inoltre **il controllo contabile** nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI

Revisore Legale

(ISA Italia 265 ISA Italia 315 ISA Italia 570)

- Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 14, comma 1, lett.b) D.lgs. N.39/2010).
- Comprensione del controllo interno (ISA Italia 265) e del contesto in cui opera la società (ISA Italia 315).
- Comunicazione ai responsabili dell'attività di governance di carenze significative rilevate nel controllo interno (ISA Italia 265).
- Comunicazione ai responsabili dell'attività di governance di eventi o circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA Italia 570).

3. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I SOGGETTI COINVOLTI

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

(Art. 14, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno **l'obbligo di verificare** che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se **l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste **l'equilibrio economico finanziario** e quale è **il prevedibile andamento della gestione**, nonché di **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo **l'esistenza di fondati indizi della crisi**.

3. LE PROCEDURE DI ALLERTA

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

DEFINIZIONE

La nozione di strumenti di allerta

(Art.12, comma 1, Titolo II Procedure di allerta e composizione assistita della crisi, Capo I Strumenti di allerta, D.Lgs. 12 gennaio 2019,n.14)

«Costituiscono strumenti di allerta **gli obblighi di segnalazione** posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, **finalizzati**, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, **alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.**»

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI INDICATORI DELLA CRISI

INDICATORI DELLA CRISI

(art. 13, comma 1, Titolo II Procedure di allerta e composizione assistita della crisi, Capo I Strumenti di allerta, D.L.gs. 12 gennaio 2019, n.14)

Sono costituiti da:

- Gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività;

→ **INDICI**

- I **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**.

→ **ART. 24 E ART. 15**

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario

Sono **rilevabili attraverso appositi indici** che diano evidenza della **non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso** (o nei 6 mesi successivi quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi)



Sono **indici significativi** in tal senso (previsti dal Codice della Crisi d'Impresa):

- **DSCR** (Debt Service Coverage Ratio): non sostenibilità del rapporto tra il cash flow prodotto dall'impresa e gli impegni finanziari assunti.
- **Patrimonio Netto** (mezzi propri): inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario

Gli **indici di settore** che il CNDCEC elabora almeno ogni tre anni
(art.13, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Tipologia	Indicatore
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Oneri finanziari / Ricavi
Indice di adeguatezza patrimoniale	Patrimonio netto / Debiti totali
Indice di ritorno liquido dell'attivo	Cash flow / Totale attivo
Indice di liquidità	Totale attività a breve / Totale passività a breve
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	Totale indebitamento previdenziale e tributario / Totale attivo

Necessaria la **valutazione unitaria** per la ragionevole presunzione della sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI INDICATORI DELLA CRISI

I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

(Art. 24, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Verso i dipendenti: esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Verso i fornitori: esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI INDICATORI DELLA CRISI

I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (Art. 15, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Agenzia delle Entrate:

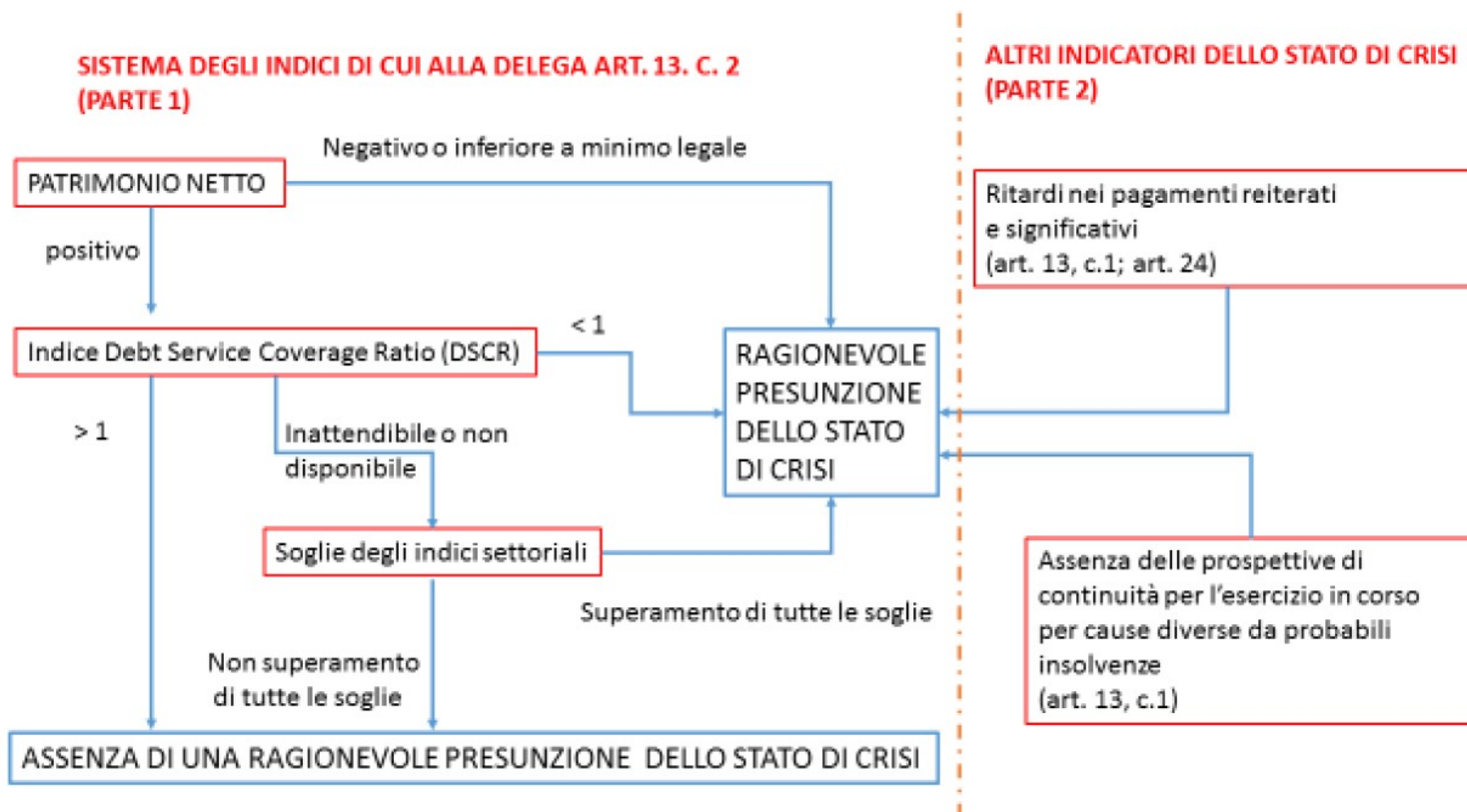
Importo del debito scaduto e non versato per IVA	Volume di affari risultante dalla dich.ne dell'anno precedente
100k euro	<1mln euro
500k euro	<10mln euro
1mln euro	>10mln euro

INPS: ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50k.

Agente della Riscossione: la sommatoria dei crediti affidati scaduti da oltre 90 giorni supera la soglia di 500k euro per le imprese individuali e di euro 1mln per le imprese collettive.

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



Fonte: Documento del CNDCEC «Crisi d'impresa. Gli indici di allerta» del 20 ottobre 2019

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

(Art. 14, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Il revisore legale e l'organo di controllo hanno i seguenti obblighi:

- Verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente assumendo le idonee iniziative se l'assetto dell'impresa è adeguato;
- verificare se sussiste l'equilibrio economico finanziario;
- verificare qual è il presumibile andamento della gestione
- segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo e il revisore legale procedono con la segnalazione all'OCRI.

4. LE PROCEDURE DI ALLERTA

La ratio del rinvio:

«Utile per poter sperimentare l'efficienza e l'efficacia della composizione negoziata della crisi [...], rivedere gli strumenti di allerta contenuti nel Codice della crisi e per allineare l'entrata in vigore dell'allerta esterna.»

(Relazione illustrativa al Disegno di legge del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n.118)

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

LE CARATTERISTICHE - CENNI

La novità di maggior interesse del D.L. n.118/2021 è l'introduzione dell'istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**.

La composizione negoziata è un percorso semplificato e finalizzato ad
«**agevolare il risanamento di quelle imprese che**, pur trovandosi in
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere
probabile la crisi o l'insolvenza, **hanno le potenzialità necessarie per
restare sul mercato**, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di
essa.»

(Relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del D.L 24 agosto 2021 n.118)

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

LE CARATTERISTICHE - CENNI

Si tratta di uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo:

- **Volontario:** è attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.
- **Negoziiale:** si prevede l'attivazione di trattative per la ricerca di possibili soluzioni di risanamento dell'azienda.
- **Stragiudiziale**



Il percorso della composizione è accompagnato da un **esperto** nel campo della ristrutturazione, terzo ed indipendente nominato da una commissione costituita presso la CCIAA.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ESPERTO - CENNI

L'esperto:

- Agisce con la **diligenza professionale** richiesta dalla natura dell'incarico, con **riservatezza**, **imparzialità** e **terzietà** rispetto a tutte le parti.
- Ruolo di **facilitatore** per l'individuazione delle soluzioni maggiormente idonee per superare la situazione che ha originato il ricorso alla composizione negoziata.
- Agevola le trattative tra l'imprenditore e i creditori, eventuali soggetti interessati (soci, finanziatori).
- Agisce con buona fede e correttezza.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ESPERTO - CENNI

L'esperto:

1. È nominato con apposita istanza presentata tramite la piattaforma telematica da parte dell'imprenditore.
2. Comunica entro due giorni lavorativi all'imprenditore l'accettazione dell'incarico (valuta indipendenza, requisiti di professionalità, tempo a disposizione).
3. Convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, **anche alla luce di informazioni ricevute assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale.**
4. Se le prospettive di risanamento sono concrete, fissa incontri con le parti interessate al processo di risanamento con cadenza periodica ravvicinata.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ESPERTO - CENNI

5. L'incarico si ritiene concluso se decorsi 180gg dalla nomina le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario di cui all'art.2 del d.l. n.118/2021.
6. Al termine dell'incarico redige una relazione finale che trasmette all'imprenditore.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Documento di ricerca della FNC «Il D.L. n.118/2021. Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo» del 4 novembre 2021.



- a. Nella fase di prevenzione ed emersione tempestiva della crisi
- b. L'accesso alle trattative: la funzione consultiva
- c. Durante le trattative
- d. La responsabilità dell'organo di controllo

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

La composizione negoziata della crisi si apre su istanza dell'imprenditore:

- *Motu proprio*, per effetto dell'autonoma decisione dell'imprenditore
- Su segnalazione dell'organo di controllo quando nominato.



«L'organo di controllo segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.»

(art. 15, comma 1 del D.L. N.118/2021)

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

I presupposti della segnalazione: le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza della società.

Twilight zone temporalmente antecedente alla crisi dell'impresa in cui siano praticabili prospettive di risanamento.



In quest'ottica, l'istituzione di procedure, organigrammi e assetti adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa assurge a valore rilevante per diagnosticare e consentire di risolvere per tempo lo squilibrio in cui versa la società.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

- **Attività di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti** necessariamente rivolta a verificare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità.
- **Verificare** che l'organo di amministrazione effettui **valutazioni costanti circa l'adeguatezza dell'assetto** e che sia in grado di assumere idonee iniziative per garantire tale adeguatezza.
- **Vigilare** con assiduità sulla loro realizzazione e **sull'idoneità del sistema adottato a conseguire in concreto i risultati richiesti**.



Se ne ricorrono i presupposti, l'organo di controllo provvede alla segnalazione ex art. 15 D.L. n.118/2021.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

Pertanto, **la segnalazione non è una novità sistemica ma rientra nei tradizionali compiti che incombono sull'organo di controllo** per effetto del combinato disposto dell'art. 2086, secondo comma del codice civile e dell'art. 2403 del codice civile (funzione di vigilanza).

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

Come deve essere la segnalazione dell'organo di controllo?

- **Indirizzata al consiglio di amministrazione** o all'amministratore unico;
- Formulata per **iscritto**;
- Trasmessa ai destinatari con mezzi che ne assicurino la **prova dell'avvenuta consegna**
- **Motivata**: deve riportare le ragioni della segnalazione e il percorso logico compiuto dall'organo di controllo a seguito delle verifiche effettuate e la necessità di intervenire tempestivamente con provvedimenti idonei, anche accedendo alla nuova composizione negoziata;
- **Previsione di un congruo termine** (non superiore a 30gg) **entro cui l'organo di amministrazione deve riferire** in ordine alle iniziative intraprese per porre rimedio allo squilibrio.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA EMERSIONE DELLA CRISI

Come deve essere la segnalazione dell'organo di controllo?

- **Tempestiva:** nel silenzio della norma, è l'organo di controllo che deve valutare la tempestività della segnalazione in base alle specifiche circostanze.



Per soddisfare il requisito della tempestività, si rende opportuno un **costante monitoraggio sulla gestione** ed un **uso appropriato dei poteri strumentali all'esercizio della vigilanza** da parte dell'organo di controllo.

→ richiesta di situazioni patrimoniali infrannuali redatte dagli amministratori e a scadenza ravvicinata rispetto al semestre considerato nell'art 2381 del codice civile per la valutazione e la vigilanza dell'andamento economico e finanziario.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo assume la **funzione consultiva** nella fase immediatamente successiva all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.

Nel valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento l'esperto si confronta con l'organo amministrativo e con:



- **Il revisore legale:** fornisce informazioni desunte dalla sua funzione di verifica della contabilità e della continuità aziendale;
- **L'organo di controllo:**
 - nel rispetto dei doveri di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti amministrativo contabili;
 - per consentire all'esperto l'individuazione di una valida strategia di risanamento.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo e il revisore legale hanno una **funzione consultiva** anche nella fase in cui l'esperto è chiamato ad individuare una strategia di risanamento.



Scambio di informazioni con il collegio sindacale e con il revisore legale, anche circa

- **l'affidabilità e l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile** alla base per la redazione della situazione contabile che l'organo amministrativo deve redigere (OIC30), presupposto necessario per la predisposizione del piano di risanamento. (sezione II-Checklist particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza, par. 2.7)
- **La completezza e l'adeguatezza del quadro fornito dall'imprenditore** circa le cause della crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile, nell'ottica di individuare delle strategie di risanamento adeguate. (sezione II-Checklist particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza, par. 3.3)

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DURANTE LE TRATTATIVE

In pendenza di trattative l'organo di controllo è chiamato al dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c.



- **verificare l'accettazione della nomina da parte dell'esperto:** l'organo di controllo ne deve prendere conoscenza e deve verificare che ricorrano tutte le condizioni previste dall'ordinamento;
- **esercitare tutti i poteri di intervento, ispettivi, reattivi e di rendicontazione annuale ai soci previsti dall'ordinamento,** anche in pendenza di trattative;
- **vigilare** che l'organo di amministrazione impieghi **buona fede e correttezza** nell'interlocuzione con l'esperto e con le parti, contribuendo all'individuazione delle soluzioni idonee e ragionevoli per superare quei presupposti che hanno legittimato la presentazione dell'istanza;
- **conoscere l'andamento delle trattative** e la loro evoluzione, intensificando le richieste di informazioni con l'organo di amministrazione il quale è il diretto interlocutore dell'esperto.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DURANTE LE TRATTATIVE

L'atto di gestione, ordinaria e straordinaria, resta nelle competenze dell'organo di amministrazione.

L'organo di controllo e l'esperto nominato non possono durante le trattative sindacare nel merito le scelte operate dall'organo amministrativo.

TUTTAVIA

Se dall'atto compiuto possono essere pregiudicati gli interessi dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto è obbligato a segnalare tale circostanza per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.



Grazie a questa segnalazione, l'organo di controllo si attiva spontaneamente presso gli organi di amministrazione esercitando i poteri ex art. 2403-bis c.c.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo deve attivarsi tempestivamente mediante la segnalazione tempestiva per evitare l'omissione di atto dovuto o nel corso delle trattative per fronteggiare l'attività pregiudizievole dell'organo di amministrazione.



La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità ex art. 2407 c.c.

La segnalazione tempestiva, secondo il documento di ricerca, sembrerebbe soddisfare le condizioni per **l'esenzione dalla responsabilità se gli amministratori riferiscono** sulle iniziative intraprese **e se si siano attivati** per il superamento della crisi.

Attenzione:

quando l'organo di amministrazione non fornisce risposta e non si attiva, la mera segnalazione non sembra garantire limitazioni di responsabilità.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L'adozione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati, svolgendo una funzione preventiva (ex art. 2086, secondo comma, c.c.) in situazioni di fisiologica stabilità economica dovrebbe scongiurare l'emersione di situazioni tanto pericolose da richiedere l'ulteriore attivazione dell'organo di controllo ex art.15 D.L. n.118/2021.

COVID19 – Imprevedibilità

La *ratio* del precetto di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. e il sistema di allerta disciplinato dal Codice della Crisi sono messi a dura prova.

La composizione negoziata della crisi come forma di sostegno semplificata e meno onerosa, ma comunque efficace.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L'art.15 D.L. 118/2021 (tempestiva segnalazione dell'organo di controllo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata della crisi) dispiega la propria efficacia con gli artt. 2086 e 2403 c.c. e contribuisce a palesare **il ruolo centrale dell'organo di controllo**:

- **Prevenzione della crisi** prima della segnalazione ex art. 15 D.L. n. 118/2021 con la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti e sul loro funzionamento per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità
- **Emersione anticipata della crisi**: quando nell'esercizio della propria funzione si rilevino squilibri patrimoniali, economici o finanziari derivanti da assetti inadeguati per la tempestiva rilevazione dei rischi.

5. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Quali sono gli effetti derivanti dal consentire di prorogare al 2023 le nuove nomine dell'organo di controllo?

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L'art. 1-*bis* apportato in sede di conversione in legge del D.L. 118/2021 interviene modificando nuovamente l'art. 379, co. 3 del Codice della crisi d'impresa e consente alle Srl e alle società cooperative di differire l'obbligo di nominare per la prima volta l'organo di controllo o il revisore legale alla **data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.**



Destinatari: le Srl e le società cooperative che non vi abbiano già provveduto sin dal 16 dicembre 2019.

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Le società che in forza di quanto previsto dall'art. 51-*bis* del D.L. 19 maggio 2020, n.34 introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 al superamento di uno dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, lett.c), c.c. avrebbero dovuto dotarsi dell'organo di controllo o del revisore legale in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021, **potranno fruire del maggior termine di un anno.**

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L'art. 379 del Codice della Crisi in vigore dal 16 marzo 2019 ha modificato il regime della nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale di Srl declinato nell'art. 2477.

- 1. Originaria formulazione:** se ricorrono le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore legale per il superamento dei limiti dimensionali ex art. 2477, co. 2, lett. c), c.c., la società deve provvedere alla nomina entro il 16 dicembre 2019. I due esercizi di riferimento per valutare il superamento dei parametri dimensionali sono il 2017 e il 2018.
- 2. D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto Sblocca Cantieri):** modifica dei limiti menzionati nell'art. 2477, co. 2, lett. c), c.c.

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

3. **Art. 8, co. 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2019, n.162 convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Decreto Milleproroghe):** la nomina deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2019. Gli esercizi di riferimento per il superamento di almeno uno dei parametri ex art. 2477, co.2, lett. c), c.c.: 2018 e 2019.
4. **Art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazione dalla Legge 29 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia):** consente di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 2364, co.2, c.c. e 2478-bis c.c. o alle differenti disposizioni di statuto entro 180gg dalla chiusura dell'esercizio. La nomina dell'organo di controllo può avvenire entro giugno 2020 o luglio 2020 (II^ convocazione).

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

5. **Art. 51-bis, introdotto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Decreto rilancio):** la nomina deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2021. Gli esercizi di riferimento per il superamento di almeno uno dei parametri ex art. 2477, co.2, lett. c), c.c.: 2020 e 2021.
6. **Art. 1-bis, D.L. 24 agosto 2021, n.118 convertito con modificazione dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147:** la nomina deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022. Gli esercizi di riferimento per il superamento di almeno uno dei parametri ex art. 2477, co.2, lett. c), c.c.: 2021 e 2022.

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Termine ultimo per la nomina:

Nel 2023 entro la data di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022.

Primo bilancio da sottoporre a revisione legale:

Bilancio riferito all'esercizio 2023.

Gli esercizi di riferimento per valutare il superamento dei limiti ex art. 2477, co.2 c.c.:

Esercizi 2021 e 2022.

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Rimangono i dubbi sulla cessazione anticipata degli incarichi in corso.

Assirevi

Documento di ricerca n.234R (Aprile 2021)

È possibile procedere con la risoluzione consensuale dell'incarico.

Mise

Parere sulla revoca per giusta causa del revisore (Ottobre 2020)

È possibile procedere con revoca per giusta causa (ex art.4, co.1, D.M. 261/2021).

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

FNC e CNDCEC

**Documento di ricerca «Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi»
(15 ottobre 2020)**

- La modifica dell'art. 51-bis comporta il semplice differimento della data di scadenza con riapertura dei termini per la nomina del revisore legale;
- I requisiti delle società per la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale non sono modificati;
- Non ne deriva una circostanza da cui desumere la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per intervenuta carenza dei requisiti di legge; si tratta di una dilatazione dei termini.
- Pur essendo consentita la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, viste le finalità di tutela dell'interesse pubblico cui si rivolge l'attività di revisione, dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni, celino differenti intenti.

6. LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL E NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

FNC

**Documento di ricerca «Il D.L. n.118/2021. Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo.»
(4 novembre 2021)**

«Nonostante la previsione dell'art. 1-bis D.L. 118/2021 [...] le società, che non si siano già adeguate all'obbligo di legge, possono volontariamente nominare l'organo di controllo e il revisore legale già nel 2022, in occasione della approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, laddove negli esercizi 2020 e 2021 almeno uno dei parametri di cui all'art 2477, co.2, c.c., sia stato superato.»

7. CONCLUSIONI

7. CONCLUSIONI

Documento di ricerca della FNC «Il D.L. n.118/2021. Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo» del 4 novembre 2021.

Nonostante il rinvio dell'entrata in vigore della procedura c.d. di allerta interna attivabile dall'organo di controllo ai sensi dell'art.14 del Codice della crisi e di quella c.d. esterna ai sensi dell'art. 15 del Codice della crisi,

Il D.L. n.118/2021 ribadisce il ruolo proattivo dell'organo di controllo nella emersione della crisi, nelle situazioni di pre-crisi, o nelle situazioni di insolvenza reversibile.

7. CONCLUSIONI

Rispetto al ruolo proattivo dell'organo di controllo **la previsione dell'art.1-bis apportato in sede di conversione in legge del D.L. n. 118/2021 va in senso contrario.**

La previsione dell'art. 379 del Codice della crisi è strettamente funzionale a garantire il pieno funzionamento degli organi di controllo alla data in vigore del Codice e soprattutto delle procedure di allerta (31.12.2023).



La segnalazione dell'organo di controllo ex art.15 D.L. n.118/2021 attiva il confronto tra organo di controllo e organo di amministrazione, e può pertanto favorire o scongiurare la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

7. CONCLUSIONI

Quali sono gli effetti derivanti dal consentire di prorogare al 2023 le nuove nomine dell'organo di controllo?

- Sterilizzare l'attività di prevenzione e di emersione dei segnali di crisi;
- indebolire il sistema di rilevazione dei rischi.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE